



NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO PAGAMENTI

Operazioni rientranti in un contratto di conto corrente

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 – Oggetto

1. Il servizio di incassi e pagamenti viene espletato anche in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 27/1/2010, n.11 da cui il Cliente e la Banca recepiscono diritti e obblighi.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b, del D.lgs. 11/2010 per servizi di pagamento si intendono:
 - a) i servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
 - b) i servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
 - c) l'esecuzione di ordini di pagamento, rientranti o meno in una linea di credito accordata all'utilizzatore dei servizi di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
 - l'esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
 - l'esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
 - l'esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
3. Le disposizioni della presente Sezione si applicano:
 - ai servizi prestati in euro o in una delle divise ufficiali degli Stati Membri dell'Unione Europea non appartenenti all'area dell'euro o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo;
 - quando le banche (o l'unica banca) coinvolte nell'operazione sono insediate in Paesi appartenenti all'Unione Europea o in uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo.
4. I tempi di esecuzione e le date valute indicate negli articoli 15, 24, 30 e 36 si applicano solo:
 - alle operazioni di pagamento in euro;
 - alle operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro della Unione Europea non appartenente all'area dell'euro, a condizione che esse abbiano luogo in euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'euro.
5. Per le operazioni di pagamento diverse di quelle indicate al comma precedente i tempi di esecuzione non sono superiori a quattro giorni lavorativi successivi alla data di ricezione dell'ordine.
6. Per le operazioni di pagamento viene applicata al pagatore una valuta non inferiore alla giornata operativa in cui i fondi vengono addebitati sul suo conto, per le operazioni di incasso viene applicata al beneficiario una valuta non superiore a quella in cui i fondi vengono accreditati sul suo conto, è fatto salvo quanto previsto dalle norme che regolano i singoli servizi.
7. Si definisce consumatore, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) del D. lgs. 206/2005, la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; si definisce microimpresa, ai sensi della Raccomandazione n.2003/361/CE, un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro.

Quando il Cliente non è un consumatore né una microimpresa, come definiti sopra, le parti possono convenire che l'art. 2, l'art. 3 comma 2, l'art. 4 commi 1, 2, 4, 5 e 6, l'art. 5, l'art. 8, l'art. 12 commi 4 e 5, l'art. 21 commi 3 e 5, l'art. 22, l'art. 28 commi 5 e 6, l'art. 34 commi 5 e 6, non siano in tutto o in parte applicati.

Quando il Cliente è una microimpresa, come definita sopra, le parti possono convenire che l'art. 21 comma 5, e l'art. 22 non siano in tutto o in parte applicati.

Art. 2 – Comunicazioni relative all'esecuzione del pagamento e delle condizioni del contratto

1. La Banca mette a disposizione del Cliente, almeno una volta al mese e gratuitamente, sul proprio sito o allo sportello le informazioni relative alle operazioni effettuate.
2. Per informazioni ulteriori o più frequenti di quelle rese gratuitamente ai sensi di legge dalla Banca o richieste dal Cliente, sono recuperate le relative spese.
3. In qualsiasi momento il Cliente ha il diritto, su sua richiesta, di ricevere copia delle condizioni contrattuali, del documento di sintesi aggiornato e dei fogli informativi .

Art. 3 – Autorizzazione e revoca

1. Il Cliente dispone il pagamento con ordine scritto o con modalità telematica (secondo quanto previsto negli specifici contratti). Il pagamento può essere effettuato anche per contanti. L'ordine scritto di pagamento si ritiene autorizzato se firmato dal Cliente o, nel caso di modalità telematica, se impartito con le modalità previste negli specifici contratti.

2. Il consenso può essere revocato, per iscritto o con altra modalità concordata con il Cliente, in qualsiasi momento, salvo che l'ordine di pagamento sia diventato irrevocabile ai sensi del successivo art. 8. Le operazioni di pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.

Art. 4 – Responsabilità della Banca

1. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente della corretta esecuzione dell'ordine, a meno che non sia in grado di provare di aver eseguito l'operazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

2. Quando la Banca è responsabile dell'esecuzione di una operazione non autorizzata o della mancata o non esatta esecuzione dell'ordine, previa richiesta scritta del Cliente, è tenuta a rimborsare senza indugio al Cliente l'importo dell'operazione non autorizzata, non eseguita o eseguita in modo inesatto.

3. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso, di cui al comma precedente, dandone comunicazione al Cliente.

4. Il rimborso non preclude la facoltà per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'operazione di pagamento è stata autorizzata. In tal caso la Banca ottiene dal Cliente la restituzione dell'importo.

5. Nel caso di inesatta esecuzione, il Cliente può scegliere, comunicando per iscritto alla Banca tale sua scelta, di non ottenere il rimborso mantenendo o rettificando l'esecuzione dell'operazione di pagamento.

6. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente per rintracciare l'operazione di pagamento non autorizzata, non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente.

7. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della operazione non autorizzata o della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento.

Art. 5 - Comunicazione di operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto – Rimborso

1. In caso di operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto il Cliente è tenuto a darne senza indugio comunicazione scritta alla Banca. L'operazione si considera eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite.

2. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 (tredici) mesi dalla data in cui l'ordine è stato impartito in caso di mancata esecuzione, entro 13 (tredici) mesi dalla data di esecuzione in caso di inesatta esecuzione. La Banca, accertata la fondatezza della richiesta, rimborsa l'importo al Cliente ai sensi dell'art. 4.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Cliente può scegliere di non ottenere il rimborso e chiedere per iscritto alla Banca di eseguire l'operazione, di rettificare l'operazione di pagamento eseguita o di mantenerne l'esecuzione.

Art. 6 - Esclusione e limitazione della responsabilità della Banca

1. E' esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l'adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. Nei casi previsti dalla legge, la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento se l'IBAN fornito dal Cliente è inesatto. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente per rintracciare l'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente. In tale caso, la Banca ha la facoltà di recuperare le spese sostenute.

3. Nei casi previsti dalla legge, la Banca è responsabile dell'esecuzione dell'operazione di pagamento solo in conformità dell'IBAN fornito dal Cliente, nonostante che quest'ultimo fornisca alla Banca stessa informazioni ulteriori.

Art. 7 – Rifiuto dell'esecuzione di un ordine di pagamento

1. La Banca – con esonero da responsabilità – può rifiutare l'esecuzione di specifiche operazioni di pagamento quando l'ordine non è stato compilato in modo chiaro e leggibile, non è corretto o non è completo nei suoi elementi oppure risulta contrario alle disposizioni di diritto nazionale o comunitario.

2. Quando la Banca rifiuta di eseguire l'ordine di pagamento ricevuto dal Cliente comunica il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni al Cliente salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. Le predette comunicazioni saranno effettuate dalla Banca per iscritto o secondo altra modalità concordata con il Cliente.

3. Nel caso di rifiuto di un ordine, la Banca ha la facoltà di recuperare le spese sostenute per la comunicazione del rifiuto.

Art. 8 – Irrevocabilità di un ordine di pagamento

1. Il Cliente non può revocare un ordine di pagamento una volta ricevuto dalla Banca.

2. Dopo il momento di ricezione dell'ordine, così come definito per le singole tipologie di operazioni negli articoli successivi, l'ordine di pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso del Cliente e della Banca.

Art. 9 – Recesso

1. Il Cliente può recedere dal servizio di incassi e pagamenti in qualsiasi momento, senza spese e senza penalità, inviando alla Banca una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La Banca potrà recedere in qualsiasi momento con la stessa modalità, con preavviso di almeno 60 giorni o con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa. Resta fermo che, salvo diverso accordo, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto dovuto.

Art. 10 - Modifica delle condizioni

1. Con riferimento al solo servizio di incassi e pagamenti, ai sensi dell'art. 126-sexies del D.Lgs. 385/93 -Testo Unico Bancario – e successive modifiche, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali ed economiche, anche in senso sfavorevole al Cliente qualora sussista un giustificato motivo.
2. Il Cliente viene informato della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni, mediante una comunicazione, in forma scritta o tramite altro supporto durevole, inviata all'indirizzo indicato dal Cliente che contiene la formula "Proposta di modifica del contratto".
3. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche senza penalità o spese di chiusura, con diritto dell'applicazione delle condizioni precedentemente applicate; in assenza di un espresso rifiuto entro il termine sopra indicato, la modifica si intende accettata.

BONIFICI

Art. 11 – Oggetto

1. Il bonifico è un servizio di pagamento che consente al Cliente: (i) di trasferire fondi sul conto corrente di un beneficiario, addebitando il proprio conto, (ii) di ricevere fondi sul proprio conto corrente, accreditandolo.
2. Il servizio è regolato, oltre che dal presente contratto e dalla legge, dalla prassi internazionale e/o dagli accordi interbancari vigenti alla data di esecuzione del pagamento.

Art. 12 – Autorizzazione e revoca

1. Il Cliente dispone il pagamento con ordine scritto o con modalità telematica (secondo quanto previsto negli specifici contratti).
2. Il consenso è validamente formato, a seconda del tipo di conferimento, quando:
 - per conferimento a mezzo supporto cartaceo, la Banca ha materialmente ricevuto l'ordine scritto e firmato dal Cliente direttamente dal Cliente stesso o da persona autorizzata;
 - per conferimento a mezzo supporto elettronico, sono stati rispettati gli adempimenti previsti dallo specifico contratto.
3. Quando il consenso non è validamente formato, la Banca non dà corso all'esecuzione del pagamento.
4. L'ordine impartito è irrevocabile nel momento in cui è ricevuto dalla Banca.
5. Se il Cliente e la Banca concordano che l'esecuzione dell'ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto, in tal caso il Cliente ha diritto a revocare il consenso, per iscritto o con altra modalità concordata con il Cliente, entro la fine della giornata precedente il giorno convenuto per l'esecuzione.
6. la Banca ha la facoltà di recuperare le spese per la gestione della richiesta di revoca da parte del Cliente.
7. Salvo espressa istruzione o pattuizione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici disposti da terzi a favore del Cliente, sono accreditati in conto corrente.
8. L'accreditamento viene eseguito dopo che la banca ha accertato con esito positivo l'assenza di vincoli o impedimenti di carattere valutario, fiscale e legale e la coerenza e completezza dei dati indicati dall'ordinante
9. La Banca ha la facoltà di trattenere sull'importo del bonifico ricevuto, prima dell'accredito in conto corrente, le proprie spese.

Art. 13 - Informazioni necessarie per l'esecuzione di un ordine di pagamento

1. Affinché l'ordine di pagamento sia eseguito il Cliente deve fornire i seguenti dati:
 - nome e cognome/denominazione sociale/ragione sociale del beneficiario;
 - coordinate bancarie del beneficiario espresse nel formato previsto da norme di legge e/o da accordi interbancari;
 - importo del pagamento;
 - divisa del pagamento;
 - eventuali altri dati riferiti alla specifica tipologia di pagamento richiesta e previsti da norme di legge ovvero da accordi interbancari.
2. La Banca non assicura la corretta esecuzione dell'ordine ovvero si riserva la facoltà di non darvi corso quando i dati forniti dal Cliente risultano errati, contraddittori, incompleti o nel caso in cui l'ordine sia contrario a norme imperative di legge.

Art. 14 – Ricezione di un ordine di bonifico

1. Il momento della ricezione dell'ordine di pagamento coincide con il momento in cui l'ordine è ricevuto dalla Banca.
 2. Dal momento della ricezione decorrono i tempi massimi di esecuzione del pagamento nei limiti previsti dalla legge, purché la ricezione avvenga in una giornata operativa bancaria ed entro i limiti di orario stabiliti a seconda del mezzo di conferimento e della tipologia di pagamento. La ricezione di un ordine in una giornata non operativa per la banca o oltre i limiti di orario stabiliti comporta il differimento del momento della ricezione alla prima giornata operativa successiva per la banca.
 3. Per i bonifici nazionali, l'ordine di pagamento si considera ricevuto nella stessa giornata lavorativa in cui è impartito se è pervenuto presso l'Ufficio Bonifici Italia della Sede entro le ore 12,00, se conferito a mezzo supporto cartaceo, entro le ore 16:00, se conferito a mezzo supporto elettronico. Si considera ricevuto il giorno lavorativo successivo alla presentazione se consegnato presso le Filiali.
-

4. Per i bonifici esteri, l'ordine di pagamento si considera ricevuto nella stessa giornata lavorativa in cui è impartito se è pervenuto presso l'Ufficio Estero della Sede entro le ore 12,00. Si considera ricevuto il giorno lavorativo successivo alla presentazione se consegnato presso le Filiali.

5. Il termine massimo di ricezione dell'ordine è anticipato alle ore 11:00 per le disposizioni ricevute nelle giornate "semi-lavorative" (14 agosto, 24 dicembre, 31 dicembre e festività del Santo Patrono).

6. Se il Cliente e la Banca concordano che l'esecuzione dell'ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una giornata operativa bancaria, l'ordine si intende ricevuto la giornata operativa bancaria successiva.

Art. 15 – Tempi di esecuzione e valute applicate

1. Nel caso di bonifici disposti su supporto cartaceo, la Banca si impegna a far pervenire i fondi presso la banca del beneficiario entro quattro giorni lavorativi successivi alla data di ricezione dell'ordine così come determinata dall'art.14 di questa Sezione. Dal 2/1/2012 la Banca farà pervenire i fondi alla banca del beneficiario entro il secondo giorno operativo successivo alla ricezione dell'ordine.

2. Nel caso di bonifici disposti in forma elettronica, la Banca si impegna a far pervenire i fondi presso la banca del beneficiario entro tre giorni lavorativi successivi alla data di ricezione dell'ordine così come determinata dall'art.14 di questa Sezione. Dal 2/1/2012 la Banca farà pervenire i fondi alla banca del beneficiario entro la giornata operativa successiva alla ricezione dell'ordine.

3. Gli ordini di bonifico disposti dal Cliente vengono addebitati con data valuta non inferiore alla giornata operativa in cui vengono addebitati. Gli ordini di bonifico multipli devono contenere disposizioni di pari data valuta.

4. La Banca si impegna a mettere a disposizione del Cliente i bonifici ricevuti senza indugio e comunque non oltre la fine della giornata operativa in cui la Banca riceve gli importi dagli altri istituti bancari.

5. I bonifici vengono accreditati sul conto del Cliente con valuta pari al giorno in cui la Banca riceve gli importi dagli altri istituti bancari.

6. Salvo diverse disposizioni di legge, i bonifici denominati in una divisa diversa rispetto a quella del conto corrente, vengono accreditati, anche in termini di data valuta, il giorno in cui i fondi sono resi disponibili nella stessa divisa del conto corrente.

7. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di rettifica di operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto.

Art. 16 – Criteri di ripartizione e di addebito delle spese

1. Se un'operazione di pagamento non comporta conversioni valutarie, il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dalle rispettive banche.

Art. 17 – Tasso di cambio di riferimento

1. Nel caso di bonifici che richiedono una conversione di divisa, la Banca applica il tasso di cambio di mercato quotato nel momento in cui l'operazione di conversione viene eseguita.

ADDEBITI DIRETTI IN CONTO CORRENTE

Art. 18 – Oggetto

1. Il servizio prevede l'addebito in conto corrente degli ordini di incasso elettronici in euro denominati RID e SEPA, ricevuti dalla Banca e trasmessi da terzi, per i quali il Cliente abbia fornito alla Banca direttamente o indirettamente, per tramite di un terzo beneficiario, un'autorizzazione permanente all'addebito in conto corrente.

2. Salvo diversa pattuizione, resta inteso che la Banca è estranea al rapporto di mandato all'incasso conferito dal Cliente al terzo che trasmette l'ordine alla Banca.

Art. 19 – Norme che regolano il servizio

1. Le autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente dei RID sottoscritte dal Cliente si riferiscono alle sole tipologie di RID ammesse per la specifica fascia di Clientela dalle norme di legge e/o dagli accordi interbancari vigenti alla data di sottoscrizione dell'autorizzazione permanente di addebito. Tali autorizzazioni possono prevedere importi massimi di pagamento per ogni disposizione.

2. I mandati conferiti dal Cliente a terzi si riferiscono alle sole tipologie di addebito diretto SEPA, distinte in base alla specifica fascia di Clientela e definite dalle norme di legge e/o dagli accordi interbancari vigenti alla data di sottoscrizione del mandato stesso.

3. La Banca si riserva la facoltà di non dare corso alla costituzione di domiciliamenti o all'esecuzione degli addebiti qualora tali richieste si riferissero a fattispecie in contrasto con le norme indicate.

4. Gli ordini di incasso elettronici RID e SEPA relativi ad autorizzazioni permanenti all'addebito in conto corrente rilasciate dal Cliente sono addebitate alla data di scadenza dell'ordine, a condizione che il conto corrente di addebito presenti disponibilità sufficienti di fondi e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile di addebito.

5. Il Cliente ha facoltà di opporsi agli addebiti secondo quanto specificato nelle relative autorizzazioni permanenti all'addebito in conto corrente e comunque fermo quanto previsto dagli articoli di questa sezione, dalle norme e dagli accordi interbancari vigenti alla data prevista per l'addebito.

Art. 20 - Informazioni necessarie per l'esecuzione del servizio

1. Il Cliente che intende rilasciare un'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente ha l'obbligo di comunicare alla Banca direttamente o indirettamente, per il tramite del suo creditore:

- le coordinate del creditore stesso espresse nel formato previsto da norme di legge e da accordi interbancari vigenti alla data di sottoscrizione;
- nome e cognome/denominazione sociale/ragione sociale del creditore;
- coordinate bancarie del conto corrente da addebitare espresse nel formato previsto da norme di legge e/o da accordi interbancari vigenti;
- nome e cognome/denominazione sociale/ragione sociale del sottoscrittore dell'autorizzazione e dell'intestatario del conto corrente se diverso dal sottoscrittore dell'autorizzazione stessa;
- eventuali altri dati riferiti alla specifica tipologia di ordine e previsti da norme di legge ovvero da accordi interbancari vigenti alla data di sottoscrizione.

2. La Banca non assicura la corretta costituzione della domiciliazione o l'esecuzione dell'addebito in conto corrente dei relativi ordini di incasso ovvero si riserva la facoltà di non darvi corso quando i dati forniti dal Cliente risultano errati, contraddittori, incompleti o nel caso in cui l'operazione risultasse contraria a norme imperative di legge.

Art. 21 – Autorizzazione e revoca

1. Il consenso è validamente formato quando la Banca ha ricevuto direttamente dal Cliente o indirettamente, per il tramite del suo creditore, con ordine scritto o con modalità telematica, autorizzazione permanente all'addebito in conto.

2. Quando il consenso non è validamente formato o, nei casi previsti, è stato revocato dal Cliente, la Banca non dà corso all'esecuzione degli addebiti.

3. Il diritto di revoca di un'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente può essere esercitato dal Cliente in qualsiasi momento, per iscritto o con altra modalità concordata con il Cliente.

4. Il Cliente ha la facoltà di comunicare alla Banca una disposizione con la quale inibisce, salva diversa istruzione futura, l'addebito di tutti gli ordini di incasso elettronici SEPA.

5. Il Cliente ha la facoltà di revocare l'esecuzione di ogni singolo addebito riferito all'autorizzazione rilasciata entro la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dell'ordine mediante richiesta scritta o altro canale concordato, salvo quanto previsto dalla specifica autorizzazione e dalla natura giuridica del Cliente stesso.

Art. 22 – Rimborso

1. Se il Cliente viene a conoscenza dell'esecuzione, da parte della Banca, dell'addebito di un ordine non autorizzato o inesatto, informa la Banca, con comunicazione scritta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e ne ottiene il rimborso entro 10 (dieci) giornate operative dalla ricezione della richiesta.

2. Il Cliente ha diritto al rimborso dell'importo trasferito se richiesto alla Banca entro 8 (otto) settimane dalla data di addebito e qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'operazione di pagamento;
- b) l'importo dell'operazione supera quello che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa, le condizioni del suo contratto e le circostanze del caso.

La Banca può richiedere al Cliente di fornire i documenti ed ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza delle condizioni di cui sopra.

3. Il diritto al rimborso è escluso se il Cliente ha dato l'autorizzazione direttamente alla Banca e le informazioni sulla futura operazione di pagamento sono state fornite al Cliente, dalla Banca o dal beneficiario, almeno 4 (quattro) settimane prima dell'esecuzione dell'operazione stessa.

4. La specifica autorizzazione può prevedere un diverso termine o l'esclusione dell'esercizio del diritto di rimborso del Cliente.

5. La Banca può rifiutare il rimborso, fornendo una giustificazione, entro 10 (dieci) giornate operative dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 23 – Ricezione dell'ordine

1. Il momento della ricezione di un ordine di incasso coincide con la data di scadenza indicata sull'ordine stesso.

2. Dal momento della ricezione di un ordine di incasso elettronico da parte della Banca decorrono i tempi massimi di esecuzione dell'addebito nei limiti previsti dalla legge e/o da accordi interbancari, purché la ricezione avvenga in una giornata operativa bancaria. In caso contrario, l'ordine di incasso elettronico si intende ricevuto la prima giornata operativa bancaria successiva.

Art. 24 – Tempi di esecuzione e valute applicate

1. La Banca si impegna a far pervenire i fondi presso la banca del beneficiario il giorno previsto dalle norme di legge e/o dagli accordi interbancari vigenti alla data di scadenza dell'ordine.

2. Gli ordini vengono addebitati alla data di scadenza. Nel caso in cui la data scadenza di un ordine coincida con una giornata non operativa per la Banca, l'ordine viene addebitato la prima giornata operativa successiva. La data valuta è non inferiore alla data di addebito.

3. Quando l'ordine di pagamento è disposto su iniziativa del Cliente in qualità di beneficiario, la Banca:

BANCA PASSADORE & C.

- è responsabile della corretta trasmissione dell'ordine nel rispetto dei limiti di tempo previsti dalla normativa vigente al momento dell'esecuzione dell'ordine;
- è responsabile nei confronti del Cliente del rispetto delle disposizioni di legge in materia di data valuta e disponibilità dei fondi.

RICEVUTE BANCARIE (Ri.Ba.)

Art. 25 – Oggetto

1. La Ri.Ba. è un documento (detto “avviso”) trasmesso dal beneficiario al Cliente per il tramite della Banca in formato cartaceo o elettronico che prevede il pagamento della somma indicata nel documento stesso da parte del Cliente. L'avviso contiene la menzione dell'importo in euro e l'indicazione della data del pagamento. Le Ri.Ba. sono gestite dal sistema bancario secondo le regole previste da specifici regolamenti.

Art. 26 – Norme che regolano il servizio

1. Il servizio è regolato oltre che dalle norme della presente sezione e dalla legge, dagli accordi interbancari vigenti alla data di esecuzione del pagamento della Ri.Ba.
2. Gli ordini di pagamento Ri.Ba. sono eseguiti dalla Banca a condizione che il conto corrente di addebito presenti disponibilità sufficienti di fondi e salvo che non ricorrano altri giustificati motivi

Art. 27 - Informazioni necessarie per l'esecuzione del servizio

1. Il Cliente che dispone un ordine di pagamento Ri.Ba. ha l'obbligo di comunicare alla Banca:
 - numero identificativo dell'avviso;
 - importo della Ri.Ba.;
 - scadenza della Ri.ba.;
 - eventuali altri dati identificativi dell'operazione espressi nel formato previsto da norme di legge e/o da accordi interbancari vigenti alla data di esecuzione del pagamento Ri.Ba.
 - eventuali altri dati riferiti alla specifica tipologia di pagamento richiesto e previsti da norme di legge ovvero da accordi interbancari vigenti alla data di esecuzione del pagamento Ri.Ba.
2. La Banca non assicura la corretta esecuzione dell'ordine ovvero si riserva la facoltà di non darvi corso quando i dati forniti dal Cliente risultano errati, contraddittori, incompleti o nel caso in cui l'operazione risultasse contraria a norme imperative di legge.

Art. 28 – Autorizzazione e revoca

1. Il consenso all'esecuzione di un ordine di pagamento Ri.Ba. impegna il Cliente, salvo i casi specifici in cui è ammesso l'esercizio del diritto di revoca.
2. Il Cliente dispone il pagamento con ordine scritto o con modalità telematica (secondo quanto previsto negli specifici contratti).
3. Il consenso è validamente formato, a seconda del tipo di conferimento, quando:
 - per conferimento a mezzo supporto cartaceo, la Banca ha materialmente ricevuto l'ordine scritto e firmato dal Cliente direttamente dal Cliente stesso o da suo incaricato;
 - per conferimento a mezzo supporto elettronico, sono stati rispettati gli adempimenti previsti dallo specifico contratto.
4. Quando il consenso non è validamente formato, la Banca non dà corso all'esecuzione del pagamento.
5. L'ordine impartito è irrevocabile nel momento in cui è ricevuto dalla Banca.
6. Il Cliente ha diritto a revocare il consenso entro la fine della giornata operativa precedente il giorno di scadenza della Ri.Ba., per iscritto o con altra modalità concordata con il Cliente.
7. La Banca ha la facoltà di recuperare le spese per la gestione della richiesta di revoca da parte del Cliente.

Art. 29 – Ricezione dell'ordine

1. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento Ri.Ba. coincide con la data di scadenza ivi indicata sempre che siano rispettate le seguenti condizioni:
 - sia stato conferito dal Cliente entro il giorno di scadenza della Ri.Ba.;
 - sia stato ricevuto dalla Banca entro il limite di orario stabilito per il mezzo di conferimento;
 - vi sia sufficiente disponibilità di fondi sul conto corrente.
2. Dal momento della ricezione di un ordine di pagamento Ri.Ba. da parte della Banca decorrono i tempi massimi di esecuzione dell'addebito nei limiti previsti dalla legge e/o da accordi interbancari, purché la ricezione avvenga in una giornata operativa bancaria. In caso contrario, l'ordine di incasso elettronico si intende ricevuto la prima giornata operativa bancaria successiva.

Art. 30 – Tempi di esecuzione e valute applicate

1. La Banca si impegna a far pervenire i fondi presso la banca del beneficiario il giorno previsto dalle norme di legge e/o dagli accordi interbancari vigenti alla data di scadenza della Ri.Ba.
 2. Gli ordini vengono addebitati alla data di scadenza della Ri.Ba. Nel caso in cui la data scadenza di una Ri.Ba. coincida con una giornata non operativa per la Banca, l'ordine viene addebitato la prima giornata operativa successiva. La data valuta è non inferiore alla data di addebito.
-

PAGAMENTI MEDIANTE BOLLETTINI PRECOMPILATI (es. MAV, RAV)

Art. 31 – Oggetto

1. Il servizio consente il pagamento di bollettini precompilati (es. MAV - “Pagamento mediante avviso”-, RAV - “Riscossione mediante avviso” -, Bollettino Bancario Freccia e Bollettino Postale) sulla base di avvisi di pagamento in euro presentati dal Cliente.

2. L’avviso contiene la menzione dell’importo in euro e l’indicazione della data del pagamento.

Art. 32 – Norme che regolano il servizio

1. Il servizio è regolato oltre che dalle norme della presente sezione e dalla legge, dagli accordi interbancari o da accordi con specifiche controparti (es. Poste Italiane S.p.A.) vigenti alla data di esecuzione del pagamento.

2. Gli ordini di pagamento sono eseguiti dalla Banca a condizione che il conto corrente di addebito presenti disponibilità sufficienti di fondi e salvo che non ricorrano altri giustificati motivi.

Art. 33 - Informazioni necessarie per l’esecuzione del servizio

1. Il Cliente che dispone un ordine di pagamento ha l’obbligo di comunicare alla Banca:

- numero di identificativo del bollettino;

- importo del bollettino;

- eventuali altri dati identificativi dell’operazione espressi nel formato previsto da norme di legge e/o da accordi interbancari e/o da accordi con specifiche controparti (es. Poste Italiane S.p.A.) vigenti alla data di esecuzione del pagamento;

- eventuali altri dati riferiti alla specifica tipologia di pagamento richiesto e previsti da norme di legge e/o da accordi interbancari e/o da accordi con specifiche controparti (es. Poste Italiane S.p.A.) vigenti alla data di esecuzione del pagamento.

2. La Banca non assicura la corretta esecuzione dell’ordine ovvero si riserva la facoltà di non darvi corso quando i dati forniti dal Cliente risultano errati, contraddittori, incompleti o nel caso in cui l’operazione risultasse contraria a norme imperative di legge.

Art. 34 – Autorizzazione e revoca

1. Il consenso all’esecuzione di un ordine di pagamento impegna il Cliente, salvo i casi specifici in cui è ammesso l’esercizio del diritto di revoca.

2. Il Cliente dispone il pagamento con ordine scritto o con modalità telematica (secondo quanto previsto negli specifici contratti).

3. Il consenso è validamente formato, a seconda del tipo di conferimento, quando:

- per conferimento a mezzo supporto cartaceo, la Banca ha materialmente ricevuto l’ordine scritto e firmato dal Cliente direttamente dal Cliente stesso o da persona autorizzata;

- per conferimento a mezzo supporto elettronico, sono stati rispettati gli adempimenti previsti dallo specifico contratto.

4. Quando il consenso non è validamente formato, la Banca non dà corso all’esecuzione del pagamento.

5. L’ordine impartito è irrevocabile nel momento in cui è ricevuto dalla Banca.

6. Il Cliente ha diritto a revocare il consenso entro la fine della giornata operativa precedente il giorno convenuto per l’esecuzione del pagamento per iscritto o con altra modalità concordata con il Cliente.

7. La Banca ha la facoltà di recuperare le spese per la gestione della richiesta di revoca da parte del Cliente.

Art. 35 – Ricezione dell’ordine

1. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento coincide con il momento in cui l’ordine è ricevuto dalla Banca ai sensi dell’art. 12.

2. Dal momento della ricezione decorrono i tempi massimi di esecuzione del pagamento nei limiti previsti dalla legge e/o da accordi interbancari, purché la ricezione avvenga in una giornata operativa bancaria ed entro i limiti di orario stabiliti a seconda del mezzo di conferimento e della tipologia di pagamento. La ricezione di un ordine in una giornata operativa non bancaria o oltre i limiti di orario stabiliti comporta il differimento del momento della ricezione alla prima giornata operativa bancaria successiva.

Art. 36 – Tempi di esecuzione e valute applicate

1. Nel caso di pagamenti disposti in forma elettronica, la Banca si impegna a far pervenire i fondi presso la banca del beneficiario entro tre giorni lavorativi successivi alla data di ricezione dell’ordine. Dal 2/1/2012 la Banca farà pervenire i fondi alla banca del beneficiario entro la giornata operativa successiva alla ricezione dell’ordine.

2. Nel caso di pagamenti disposti su supporto cartaceo, la Banca si impegna a far pervenire i fondi presso la banca del beneficiario entro quattro giorni lavorativi successivi alla data di ricezione dell’ordine. Dal 2/1/2012 la Banca farà pervenire i fondi alla banca del beneficiario entro il secondo giorno operativo successivo alla ricezione dell’ordine.

3. Gli ordini di pagamento disposti dal Cliente vengono addebitati alla data del pagamento indicata sull’avviso. Nel caso in cui la data di pagamento coincida con una giornata non operativa per la Banca, l’ordine viene addebitato la prima giornata operativa successiva. La data valuta è non inferiore alla data di addebito.
